



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E I.N.P.S. PER L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SANITARI IN MATERIA DI INVALIDITA’ CIVILE, CECITA’, SORDITA’, HANDICAP E DISABILITA’ (ART.18, COMMA 22, D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N.111) RELATIVAMENTE ALLE AZIENDE U.L.S.S. 3 SERENISSIMA, 4 VENETO ORIENTALE, 9 SCALIGERA – PROROGA PER ANNO 2022

L'anno **2021**, il giorno.....del mese di, con la presente Convenzione

tra

INPS Direzione Regionale Veneto, codice fiscale 80078750587 e partita IVA 02121151001, con sede in Venezia, in seguito chiamata più brevemente INPS o, congiuntamente alla Regione, "le Parti", rappresentata per il presente atto dal Direttore Regionale *pro-tempore* per il Veneto, dott....., nato a..... il....., domiciliato per la carica presso la sede regionale, sita in Venezia, Dorsoduro 3500/D;

e

Regione del Veneto, codice fiscale 80007580279 e partita IVA 02392630279, in seguito chiamata più brevemente Regione o, congiuntamente all’INPS, "le Parti", rappresentata per il presente atto dal Direttore *pro-tempore* della Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, dott....., nato a.....il, incarico conferito con D.G.R. n. 1081 del 29/06/2016, e domiciliato per la carica presso la Regione del Veneto, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, sita in Venezia, Dorsoduro n. 3493;

VISTI

la Costituzione della Repubblica Italiana;
il Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, contenente il "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione di benefici economici";

il Decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, recante "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti";



il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

l'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che - ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità, sordità, *handicap* e disabilità - prevede, a decorrere dal primo gennaio 2010, l'integrazione delle Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali con un medico dell'I.N.P.S. quale componente effettivo, ed attribuisce altresì ad I.N.P.S. la competenza ad effettuare l'accertamento definitivo e l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità, sordità, *handicap* e disabilità;

l'articolo 20, comma 3, del citato Decreto Legge n. 78/2009, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'I.N.P.S., il quale provvede poi a trasmetterle alle Aziende Sanitarie Locali;

l'articolo 20, comma 4, del citato Decreto Legge n. 78/2009, il quale, al fine di migliorare, semplificare ed uniformare su tutto il territorio nazionale il procedimento di concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità, sordità, *handicap* e disabilità - nel quadro di un trattamento economico assistenziale uniforme, previsto dalla legge dello Stato in tutto il territorio nazionale - rimanda ad un accordo quadro tra il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità attraverso le quali sono affidate all'I.N.P.S. le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei citati procedimenti, stabilendo inoltre che con successive convenzioni tra l'I.N.P.S. e le Regioni saranno regolati gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile;

l'art.18, comma 22, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale - ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità, sordità, *handicap* e disabilità - dispone che le Regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'I.N.P.S, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari;



l'articolo 25, comma 6-bis, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che *"nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura"* e che *"la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della Previdenza Sociale"*; tale norma ha quindi come obiettivo primario la semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici spettanti ai cittadini in possesso di verbali con rivedibilità e consente di superare il sistema della doppia visita, Azienda sanitaria locale e I.N.P.S.;

CONSIDERATO

che il ruolo delle Regioni in ambito sanitario, a seguito della modifica costituzionale del 2001, e fatte salve le competenze attribuite allo Stato, viene declinato anche negli ambiti della negoziazione regionale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di salute e organizzativi definiti dalla programmazione socio-sanitaria regionale;

che i provvedimenti legislativi in materia succedutisi nel tempo rafforzano il ruolo dell'I.N.P.S. nei procedimenti per l'ottenimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, con l'intento di rendere omogeneo sull'intero territorio nazionale il relativo procedimento, evitandone la frammentazione tra più amministrazioni e favorendone lo svolgimento efficace, efficiente ed economico;

che anche l'attribuzione all'I.N.P.S. dell'accertamento sanitario definitivo e della verifica della permanenza degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, è volta al perseguimento del medesimo obiettivo;

che la riorganizzazione dei processi in argomento, affidando agli attori pubblici coinvolti il compito di rendere integrati e coerenti i rispettivi rapporti procedurali, comporta una maggiore vicinanza del servizio all'utenza;

che sia l'implementazione del nuovo modello organizzativo di gestione del procedimento di riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, fondato sull'accrescimento dei compiti dell'I.N.P.S., sia lo sviluppo di una logica di sistema fra I.N.P.S. e Regioni in materia, appaiono obiettivi largamente condivisi nell'ottica del miglioramento dei relativi servizi;

che la Commissione Medica Superiore I.N.P.S. è garante dell'uniformità della prassi accertativa e della corretta applicazione dei principi valutativi medico-legali su tutto il territorio nazionale;



che risponde a pieno alle esigenze sopra rappresentate il completamento del percorso di omogeneizzazione e semplificazione degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, tramite la stipula di apposita convenzione con la quale la Regione/Aziende Sanitarie Locali affidano all'I.N.P.S. l'esecuzione delle proprie funzioni in materia;

che vi è la necessità di disciplinare la copertura dei costi che l'Istituto è tenuto a sostenere in conseguenza delle ulteriori attività da svolgere per effetto dell'affidamento convenzionale delle stesse da parte delle Regioni/Aziende Sanitarie Locali all'INPS;

RITENUTO

per le finalità sopra indicate, che rispondono a criteri di semplificazione delle procedure a favore dell'utenza e di contenimento dei costi dell'attività delle Commissioni Mediche delle Aziende U.L.S.S. gravanti sul Servizio Sanitario Regionale, di convenire l'affidamento all'I.N.P.S., in via sperimentale, le funzioni di primo accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità attualmente già affidate ad I.N.P.S., in tutto o in parte, in virtù di precedenti convenzioni sperimentali;

PRESO ATTO

che tra le Parti è vigente una Convenzione – Quadro per l'affidamento ad I.N.P.S. delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità, sordità, *handicap* e disabilità ai sensi dell'art. 18, comma 22, D.L.6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n.111, approvata dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 262 del 06 marzo 2018, sottoscritta dalle Parti medesime e, per accettazione dei contenuti, dai Direttori Generali delle Aziende U.L.S.S. 3 Serenissima, 4 Veneto Orientale e 9 Scaligera tra il 27 marzo ed il 4 maggio del 2018;

che tale Convenzione – Quadro prevede un allegato a rettifica di errore materiale, siglato dalle Parti in data 4 maggio 2018;

che la summenzionata Convenzione – Quadro esplica i suoi effetti dall'1 gennaio 2018 al 31.12.2019 ed è stata prorogata per i successivi anni 2020 e 2021 con apposite Convenzioni siglate tra le parti originali firmatarie e, quindi, è in scadenza a breve;

che, in ottemperanza a quanto previsto dalla citata Convenzione – Quadro INPS – Direzione Regionale Veneto e le Aziende U.L.S.S. 3 Serenissima, 4 Veneto Orientale e 9 Scaligera hanno stipulato, successivamente, appositi Protocolli Operativi di attuazione della stessa e che tali atti sono stati prorogati con la Convenzione in proroga citata per l'anno 2021;



che le Parti e le Aziende U.L.S.S. coinvolte convengono sull'efficacia dimostrata dall'accentramento in capo ad un unico soggetto – I.N.P.S. – dell'accertamento sanitario in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità in termini di snellimento delle procedure e contrazione dei tempi della resa del servizio;

che le Parti e le Aziende U.L.S.S. coinvolte convengono sull'opportunità di proseguire per un ulteriore anno nell'attività così articolata;

che Regione Veneto ha acquisito esplicito consenso alla proroga degli effetti della Convenzione – Quadro di cui trattasi per un altro anno da parte delle Aziende U.L.S.S. 3 Serenissima, 4 Veneto Orientale e 9 Scaligera;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Natura del preambolo)

Quanto sin qui premesso forma parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione le Parti convengono di prorogare per tutto l'anno 2022 la Convenzione – Quadro per l'affidamento ad I.N.P.S. delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità ai sensi dell'art. 18, comma 22, D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, firmata dalle Parti e per accettazione dei contenuti dai Direttori Generali della Aziende U.L.S.S. 3 Serenissima, 4 Veneto Orientale e 9 Scaligera tra il 27 marzo ed il 4 maggio dell'anno 2018, in essere tra le parti a decorrere dall'1 gennaio 2018 e fino al 31.12.2019, successivamente prorogata sino al prossimo 31 dicembre 2021;
2. per quanto sopra, la Convenzione – Quadro, citata al punto 1, così come prorogata di un ulteriore anno si deve intendere integralmente richiamata in ogni suo effetto tra le Parti firmatarie ed esplicherà i suoi effetti in virtù dell'ulteriore proroga di cui al presente atto fino a tutto il 31 dicembre 2022;
3. per effetto di quanto ai precedenti punti nn. 1 e 2 anche i Protocolli Operativi già siglati in attuazione della Convenzione – Quadro di cui si statuisce concordemente la proroga debbono intendersi egualmente prorogati alla data del 31.12.2022.



REGIONE VENETO

INPS – DIREZIONE REGIONALE VENETO

.....

Il presente atto viene sottoscritto, per accettazione dei contenuti dello stesso, dai Direttori Generali delle Aziende U.L.S.S. del Veneto n. 3 Serenissima, n. 4 Veneto Orientale e n. 9 Scaligera, nella loro veste di legali rappresentanti delle predette Aziende.

AULSS n. 3 Serenissima -

AULSS n. 4 Veneto Orientale -

AULSS n. 9 Scaligera -

Documento firmato digitalmente

